

tolo, e nel 1610, tempo della reintegrazione. Vero è bensì, che solo nell'anno 1678, 14 Luglio, uscì dall'Eccelso Consiglio di X. il rinomato Decreto, che la cura dell'anime sia de' soli Parrochi. Decreto, che sta oggidì, e che fu sin ora la regola della Gerarchia del Clero Veneziano, alli Collegi rispettivi del quale tolta per detto Decreto la sola Cura dell'anime, rimase in conseguenza fermo il rimanente. Il dì dunque 14 Luglio 1678 è l'epoca e il momento preciso, in cui per disposizione di quel Decreto cessò nei Titolati l'obbligo d'assistere nella Cura il Piovano, obbligo naturalmente annesso ai Titoli, e che fu sempre inseparabile da quelli, finchè il Principe altramente ordinò.

1243) Non si è ancora veduta Dichiarazione o Decreto, che espressamente dica i Titolati immuni dalla Cura *in habitu* e *in actu*, che sarebbe dichiarazione perentoria in cotesta quistione. I Prelati dicono, che la Cura è dei soli Piovani, e poi caricano le coscienze dei Titolati che mancassero all'assistenza della Cura: il Nupzio Apostolico decise, che la Cura è *plenarie* del Piovano, ma poi lo obbliga ad anteporre i Titolati volenti la cura in *actu* per sua assistenza a ogni altro Sacerdote. Il Venerabile Decreto 1678, declarativo dell'altro 1676, tocca di passaggio questo punto, e in conformità delle Patriarcali e Sinodali Costituzione, e Bolle Pontifizie, dicendo essere la Cura de' soli Piovani; e quasi indicando il Principe, che in questa parte il suo Decreto era fatto a quiete del Clero in quei tumulti, soggiugne, che occorrendo far deliberazione in questa materia si consulti il Conservatore. Comunque vada